**Corso di Diritto del lavoro H-Z**

**Esercitazione sul diritto sindacale**

**4 dicembre 2018**

Un’impresa metalmeccanica in crisi, di media dimensione (50 dipendenti), non corrisponde la retribuzione ai lavoratori per tre mesi (gennaio – marzo 2018). Alla richiesta di notizie e di rassicurazioni dei lavoratori, l’impresa risponde che ci sono difficoltà temporanee e che sarà provveduto quanto prima. Allora due dei sindacati presenti in azienda e nella RSU, la Fiom/Cgil e il Cobas, proclamano uno sciopero cui l’impresa reagisce facendo svolgere ad altri lavoratori, aderenti a sindacati in disaccordo con lo sciopero (la Fim/Cisl e la Uilm/Uil) o non aderenti ad alcun sindacato, le mansioni svolte dagli scioperanti, di valore professionale inferiore a quelle dei sostituti.

Frattanto l’impresa avvia trattative per risolvere la situazione con la collaborazione dei sindacati, ma a queste accettano di partecipare soltanto Fim/Cisl e Uilm/Uil, che hanno, insieme, la maggioranza nella RSU.

Viene quindi stipulato con la RSU, nel dissenso dei componenti aderenti a Fiom/Cgil e Cobas, un contratto collettivo aziendale, con il quale viene stabilita una riduzione del 30% dell’orario di lavoro, e nella stessa misura del trattamento retributivo previsto dal CCNL, per il periodo di 6 mesi (aprile – settembre 2018), al fine di evitare riduzioni del personale e superare, auspicabilmente, il momento difficile dell’azienda.

A seguito di ciò, Fiom/Cgil e Cobas proclamano uno sciopero contro il contratto aziendale, a cui  l’impresa replica adottando sanzioni disciplinari (sospensioni di un giorno dal lavoro e dalla retribuzione) contro i lavoratori partecipanti allo sciopero, sul presupposto che lo sciopero fosse illegittimo perché proclamato contro un contratto aziendale approvato dalla maggioranza della RSU.

Nel contempo i lavoratori, sin da quando è iniziata la riduzione dell’orario, hanno scritto lettere all’azienda mettendosi a disposizione anche per le ore non lavorate in conseguenza di tale riduzione.

Sono state quindi intraprese due iniziative giudiziarie dinanzi al locale Tribunale del lavoro:

a)      dei lavoratori aderenti a Fiom/Cgil e Cobas, per rivendicare gli importi retributivi pieni corrispondenti ai primi tre mesi senza retribuzione, nonché gli importi non corrisposti per effetto della decurtazione retributiva prevista dal contratto collettivo aziendale di cui sopra;

b)      di Fiom/Cgil e Cobas, ai sensi dell’art. 28, legge n. 300/1970, per contestare l’asserita antisindacalità del ricorso al crumiraggio interno in occasione del primo sciopero e delle sanzioni disciplinari adottate per la partecipazione al secondo sciopero.